

ADOZIONE E AFFIDO

1. "*Diritto del minore ad una famiglia*", questo il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata in appendice solo nel suo *incipit*, causa la notevole lunghezza. La legge prevede che ogni bambino abbia diritto di vivere e di crescere nella propria famiglia di origine; può però succedere che si verifichino delle gravi condizioni per cui i bambini si trovino in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. In tali casi il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di adottabilità.
2. L'adozione ha illustri precedenti già nell'antica Roma, come nel caso di Bruto, figlio adottivo di Cesare, anche se più d'uno storico sembra avere serie ragioni di sostenere che in realtà Bruto non fosse figlio adottivo, circostanza questa che attenuerebbe - seppur di poco - le sue colpe per essersi macchiato in concorso con altri dell'eliminazione del *leader maximo*.
3. Attualmente all'interno dell'istituto giuridico dell'adozione si distinguono *l'adozione nazionale* e *l'adozione internazionale*, a seconda che il o i minori siano di nazionalità italiana o straniera. Coloro che intendono adottare un bambino devono seguire un preciso percorso stabilito dalla legge, all'interno del quale sono previsti dei corsi di formazione per coppie adottanti e dei colloqui di coppia miranti a definire l'idoneità dei futuri genitori.
4. E' evidente infatti come il legittimo desiderio di avere un figlio, soprattutto per chi non ha avuto la naturale gioia dell'arrivo della ciccogna, debba coniugarsi con il prevalente bisogno del bambino di essere accolto per quello che è, di avere dei genitori che non subordinino il dispiegarsi del loro affetto al coronamento delle più rosee aspettative che, come ciascuno ben sa anche nel caso dei figli di sangue, non sempre ricevono pronta corrispondenza.

5. Nella Regione Siciliana la circolare interassessoriale in materia di adozioni, n. 1752 del 24 novembre 2003, ha sottolineato l'opportunità di separare la fase di formazione delle coppie aspiranti all'adozione dalla differente fase di valutazione, evidenziando l'utilità che tali momenti siano seguiti e sviluppati da operatori diversi.
6. Paradossalmente è più veloce, anche se di gran lunga più onerosa, una pratica di adozione internazionale, rispetto a quella nazionale (su questo cfr. la voce "*Figli*", n. 6); quest'ultima, peraltro, sgrava anche di problematiche prima o poi sopravvenienti, quali quelle del desiderio di ritorno alle radici, di lingua, razza, religione, cultura. In questi casi è opportuno il mantenimento di un contatto tra le coppie nel post-adozione, anche per un'opera di supporto reciproca e, quando possibile, per mantenere viva nei minori la loro identità culturale, non come un handicap, ma come una vera e propria risorsa in più.
7. Negli ultimi anni è ulteriormente diminuito il numero dei bambini adottati, soprattutto dai paesi dell'Est europeo, che costituiscono le località dalle quali proviene il maggior numero di adozioni internazionali. La diminuzione è stata di circa il 20% in meno ogni anno, a partire dal boom del 2004, con 3.390 bambini giunti in Italia. Ciò dipende principalmente dal fatto che questi Paesi si stanno strutturando sempre più per le adozioni nazionali interne e che conseguentemente dichiarano adottabile un sempre più esiguo numero di minori. Va ancora ricordato come nelle pratiche di adozione internazionale svolgano un prezioso - ma non sempre trasparente - lavoro di intermediazione gli Enti autorizzati, che nei confronti delle famiglie interessate agiscono in virtù di un mandato da esse conferito.
8. Anche l'*Affidamento Familiare* è previsto dalla legge n. 184 del 1983. Tale norma all'art. 1, prevede giustamente che "*il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*". E' consentito ricorrere all'affidamento familiare qualora però ci siano delle condizioni che temporaneamente impediscono ai genitori di fornire al minore un adeguato ambiente di vita. Il bambino quindi, con il consenso dei genitori o, in alcuni casi, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, viene accolto in una famiglia in grado di supportarlo, educarlo e mantenerlo (i famosi "*doveri verso i figli*" di cui all'art. 147 cod. civ.). E' opportuno ricordare che chiunque, anche *single* o anziano, può offrire la propria disponibilità e diventare "genitore affidatario". La differenza sostanziale tra affidamento familiare ed ado-

zione sta nel fatto che l'affidamento familiare ha carattere temporaneo, per cui i minori mantengono comunque i rapporti con i loro genitori.

9. L'affidamento familiare può essere *a tempo pieno* o *a tempo parziale*, ad esempio per alcune ore della giornata, soltanto i fine settimana, tutte o parte delle vacanze. Nell'abbinamento tra minore e genitore affidatario si terrà conto delle esigenze di entrambi. In tali frangenti l'avviamento dei cc.dd. "Centri di Affidato", cioè di luoghi espressamente dedicati allo scopo, consente modalità di incontro guidato tra i soggetti interessati, sotto lo sguardo professionalmente attento di psicologi ed assistenti sociali. Questo costituisce un buon esempio di azione sinergica tra diversi enti ed istituzioni presenti sul territorio (Comuni, ASL, Tribunale per i Minorenni, etc.).